



UNITA' DI CRISI DELLA REGIONE LAZIO PER LA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

Roma,

**Ai Direttori generali delle ASL/
Commissari Straordinari delle ASL**

**Ai Direttori dei Dipartimenti prevenzione
delle ASL**

Ai Responsabili SISP delle ASL

Ai Direttori di distretto delle ASL

Agli Enti gestori

Ai Distretti socio sanitari

E p.c. Direzione regionale Inclusione sociale

Oggetto “Ordinanza Z00034 del 17 aprile 2020, in materia di igiene e sanità pubblica: “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS – COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, socioassistenti e socioassistenziali.” Ulteriori precisazioni su strutture socioassistenziali a dimensione familiare.

In relazione all’ordinanza in oggetto, si ritiene necessario fornire le seguenti ulteriori precisazioni rispetto al suo contenuto, alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute.

Si premette che l’ordinanza Z00034 del 17 aprile 2020 è stata adottata in quanto, nonostante le puntuali indicazioni fornite dalla Regione, continuano a verificarsi presso alcune strutture di ricovero e/o cura e presso numerose strutture territoriali residenziali e semiresidenziali sanitarie, socioassistenti e socioassistenziali, focolai di infezione che fanno presupporre che non vi sia stata una piena e completa adesione alle misure dettate. In conseguenza di ciò, si è reso necessario introdurre misure più stringenti dirette al personale operante a vario titolo nelle diverse strutture e agli ospiti delle stesse.

La presente circolare detta, quindi, ulteriori precisazioni anche per le strutture socioassistenziali a dimensione familiare di cui alla DGR 1305/2004 e smi (quali case-famiglia, gruppi appartamento, case di semi autonomia, strutture per minori) e strutture simili sotto meglio descritte, volte a garantire prioritariamente la tutela della salute degli ospiti e degli stessi operatori, finanche attraverso la formazione specifica sull’uso corretto e obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Considerate le richieste di chiarimento pervenute, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:

- a) Le strutture socio-assistenti a dimensione familiare, autorizzate al funzionamento in civili abitazioni ai sensi della Dgr 1305/2004 e smi, o in forza di normative diverse ma assimilabili (case rifugio per donne vittime di violenza, case famiglia per vittime di tratta e le strutture a dimensione familiare di seconda accoglienza dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati) sono tenute ad applicare le disposizioni dell’allegato A all’ordinanza “Raccomandazioni per la prevenzione o limitazione della diffusione del sars-cov-2 e della patologia correlata (covid-19)”, con riferimento a quanto stabilito per l’“assistenza domiciliare” (paragrafo 6.0), in quanto tali strutture sono assimilabili al domicilio dell’utente e comunque a contesti familiari in residenze di civile abitazione. Particolare attenzione dovrà essere prestata in presenza di utenza straniera, con raccomandazione di utilizzare, ove

UNITA' DI CRISI DELLA REGIONE LAZIO PER LA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

possibile, l'intermediazione culturale per garantire l'adeguata informazione e formazione sulle misure di prevenzione e contenimento del contagio.

- b) Con riferimento alle previsioni di cui al punto 1 lettera c) dell'Ordinanza, si precisa che tutte le strutture devono, innanzitutto, garantire la formazione specifica all'uso corretto dei DPI e la dotazione congrua dei medesimi dispositivi. Laddove non sia stato o non sia ancora possibile garantire la formazione specifica e la dotazione congrua dei DPI, i singoli operatori debbono autocertificare l'idoneità della propria abitazione, evitare ogni contatto con eventuali conviventi al proprio e la possibilità di mantenere il distanziamento sociale anche relativamente al percorso casa-lavoro-casa (ad esempio attraverso l'utilizzo di un mezzo proprio).
- c) Con riguardo ai DPI, si ribadisce che l'obbligo dell'utilizzo di tali dispositivi è previsto dalla citata ordinanza solo per il personale, compreso quello volontario, e attiene principalmente all'uso delle mascherine chirurgiche e dei guanti. Resta inteso che devono essere garantite tutte le misure di distanziamento sociale e le precauzioni standard di igiene con riferimento agli ospiti e, laddove necessario l'uso di DPI e guanti.
- d) Con riferimento al punto 1 e) dell'ordinanza, e all'invio alla ASL dell'autocertificazione dell'attuazione delle misure indicate nella ordinanza e dell'attuazione della formazione e della dotazione dei DPI, pur essendo il termine dei 7 giorni ordinatorio e non perentorio, si raccomanda a tutte le strutture di adempiere puntualmente e tempestivamente, e alle ASL di proseguire con le attività di controllo e vigilanza sulle strutture tenute al rispetto dell'ordinanza previste al punto 1 f), dando priorità a quelle di grandi dimensioni, più esposte al rischio di diffusione del virus.

IL DIRETTORE
Renato Botti

RESPONSABILE UNITA' DI CRISI

Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato